6

Ordinanza municipale per il lavoro notturno, domenicale e festivo regolari ed altre mansioni speciali

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona, visto l'art. 49 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue aziende municipalizzate del 7 ottobre 2013,

decreta:

A) RETRIBUZIONI SPECIALI

Art. 1

Sono concesse le seguenti retribuzioni speciali:

a) agli addetti alle aperture e alle chiusure di cancelli e ai custodi di stabili per garantire la necessaria presenza in caso di occupazioni autorizzate di spazi da parte di terzi (fino alle ore 21.30 senza riconoscimento di prestazioni straordinarie aggiuntive) sono concessi 5 giorni di vacanza annui supplementari

b) agli addetti al servizio motorizzato di raccolta rifiuti (escluso l'autista), per ogni giorno: fr. 19.-

c) agli aiuto operai generici in possesso del relativo AFC, inseriti in caso di necessità, temporaneamente nelle squadre artigiani, per ogni giorno: fr. 10.-

d) agli accompagnatori di scuola montana, per settimana: fr. 600.-

B) INDENNITÀ SPECIALI PER PRESTAZIONI FUORI DAL NORMALE ORARIO DI LAVORO

I) Indennità per il servizio notturno, domenicale e dei giorni festivi (art. 49 e 57 ROD)

Art. 2

1) Indennità per lavoro notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) e festivo (nei giorni di sabato o di domenica o nei giorni festivi infrasettimanali) è stabilita in fr. 7.20 all'ora.
2) Questa indennità si applica ai dipendenti che svolgono il loro lavoro con orario speciale e a turni.
3) In caso di lavoro notturno in giorno festivo l'indennità non è cumulata.

II) Indennità per il servizio di picchetto

Art. 3

Per il servizio di picchetto comandato sono previste le seguenti indennità:

dal lunedì al venerdì:	fr. 11.50 al giorno
il sabato, la domenica e le feste infrasettimanali:	fr. 77.50 al giorno

Per turni parziali le indennità saranno ridotte in modo proporzionale.

Art. 4

Gli interventi dei dipendenti di picchetto sono retribuiti in conformità dell'art. 48 del ROD.

C) MISSIONI D'UFFICIO

III) Indennità

Art. 5

Le missioni d'ufficio, ordinate o autorizzate dal Municipio, o i mandati di rappresentanza danno diritto alle seguenti indennità, a compensazione delle spese per il/i pasti principali:

nel Cantone:
fr. 50.– per una giornata intera
fr. 25.– per mezza giornata
fr. 50.– per il pernottamento

fuori Cantone:
fr. 80.– per una giornata intera senza pernottamento
fr. 40.– per mezza giornata
fr. 100.– per una giornata intera con pernottamento

Sono inoltre rifuse, dietro presentazione del relativo biglietto, le spese di viaggio in base al costo del biglietto ferroviario di II classe per tutti i viaggi. Per tutti gli altri mezzi di trasporto è rimborsato il costo del biglietto alla tariffa ordinaria.
I dipendenti che accompagnano un Municipale hanno diritto alla rifusione del costo del biglietto e delle maggiori spese documentate e giustificate dalle circostanze.

In casi particolari, se necessario per motivi di lavoro, il capo del personale può autorizzare la rifusione delle spese di viaggio ferroviario in I classe.

Il costo dell'abbonamento metà prezzo è rimborsato qualora il prezzo di viaggi ferroviari effettuati (a metà prezzo) per conto del Municipio sia maggiore o uguale al doppio di quello dell'abbonamento stesso.

Art. 6

Se la partenza per la missione d'ufficio avviene prima delle ore 12.00 e il ritorno dopo le ore 20.30, il dipendente riceve l'indennità per una giornata intera.
Se la missione d'ufficio comporta un'assenza di almeno 4 ore consecutive il dipendente riceve l'indennità per mezza giornata, a condizione che il ritorno avvenga dopo le ore 13.00 rispettivamente dopo le ore 20.30.
Se l'assenza è almeno di 6 ore tra le 19.00 e le 08.00 il dipendente ha il diritto all'indennità per il pernottamento.

Per la registrazione delle timbrature nei casi suindicati sono computate 4 ore di lavoro per la mezza giornata e 8 ore per la giornata intera.

IV) Uso automezzi privati

Art. 7

Di principio i dipendenti devono far capo ai mezzi pubblici.

L'uso di automezzi privati è consentito soltanto per le missioni d'ufficio, essendo inteso che i mezzi di trasporto necessari per l'adempimento del normale lavoro, entro e fuori l'ambito comunale, sono messi, di principio, a disposizione del Comune.

Art. 8

L'uso di automezzi privati è consentito soltanto, previa autorizzazione del capo del personale, a destinazione di località non servite da mezzi di trasporto pubblici o raggiungibili con notevole disagio, a causa degli orari inadeguati o della insufficiente frequenza di corse o dell'eccessiva durata del viaggio. In via eccezionale è consentito l'uso di automezzi privati anche a destinazione di altre località, quando si tratti del trasporto di più di una persona o siano richiesti, nel luogo di destinazione, spostamenti di una certa importanza.

Art. 9

La percorrenza chilometrica è calcolata in base al tragitto più breve.

Art. 10

L'indennità chilometrica è fissata in fr. 0.60 per l'uso dell'automobile, qualunque sia la potenza del veicolo e il numero dei passeggeri.

V) Indennità di cantiere

Art. 11

Ai dipendenti che occasionalmente si trovano su di un cantiere e non possono rientrare al domicilio per un pasto principale sono applicate le cifre di cui all'art. 5 della presente ordinanza

D) INDICIZZAZIONE

Art. 12

La presente Ordinanza verrà rivista ogni volta che l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge un aumento del 5% rispetto all'adeguamento precedente (stato novembre 2013*)*

E) ENTRATA IN VIGORE

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende municipalizzate approvato dal Consiglio comunale il 7 ottobre 2013, vale a dire il 1° gennaio 2014, e sostituisce ogni altra normativa in materia.

* * *

Adottata con risoluzione municipale del 27 novembre 2013
Pubblicata a norma dell'art. 192 del LOC dal 2 dicembre 2013 al 17 dicembre 2013